

Originale

# Comune di Clavesana

PROVINCIA DI CN

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE  
SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU).**

L'anno duemilatredici addì trentuno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero, nella sala polivalente presso gli Uffici Comunali siti in Clavesana – Fr. Madonna della Neve, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GALLO Luigi - Sindaco	Si
2. VIETTO BRUSCHI Renata - Vice Sindaco	Si
3. CONTI Roberto - Assessore	Si
4. MADONNO Giovanni - Consigliere	No
5. POLLANO Felice - Consigliere	Si
6. GALLIZIO Romano - Assessore	Si
7. BONINO Giovanni - Assessore	Si
8. DEMATTEIS Valter - Consigliere	No
9. DELPIANO Riccardo - Consigliere	Si
10. ZIMBARDI Laura - Consigliere	No
11. FABIANI Fabrizio - Consigliere	Si
12. PAROLIN Angelo - Consigliere	Si
13. TERRILE Alessandro - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

E' presente alla seduta il revisore dei conti dott. Giuseppe CHIAPPERO.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Marina PEROTTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);
- con deliberazione C.C. 29.05.2012 n. 07 è stato approvato il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con deliberazione C.C. n. 24 in data 26.09.2012 il regolamento è stato modificato;
- il termine per approvare il bilancio preventivo 2013 è stato fissato al 30.6.2013 con l'art. 1 comma 381 della legge 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) e successivamente prorogato al 30.09.2013 ai sensi del comma 4 quater dell'art. 10 del D.L. 35/2013 convertito nella L. 54/2013;

### CONSIDERATO che:

- l'incertezza interpretativa che ha caratterizzato la normativa disciplinante l'IMU ha suggerito, in un'ottica prudenziale, di limitare le disposizioni del regolamento, riservandosi la possibilità di intervenire successivamente con modifiche e/o integrazioni al fine di disciplinare puntualmente aspetti applicativi non oggetto di specifica previsione regolamentare;
- in data odierna il Consiglio è chiamato altresì a pronunciarsi in ordine alla determinazione delle tariffe per l'anno 2013 dell'imposta;
- il governo si è impegnato a rivedere la normativa IMU entro la fine del mese di agosto 2013 e nel frattempo ha sospeso il pagamento della rata di giugno dell'IMU dovuta per l'abitazione principale;

DATO ATTO che, nelle more delle decisioni governative, appare opportuno introdurre e disciplinare nel regolamento IMU agevolazioni ad alcune categorie di immobili e precisamente per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili e per abitazioni concesse in uso gratuito da genitore a figlio o da figlio a genitore;

RITENUTO pertanto dover inserire le seguenti disposizioni:

#### **Art. 3 TER - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI**

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

#### **Art. 3 QUATER - UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO**

In caso di concessione di un'unità immobiliare, adibita ad abitazione di residenza, e relativa pertinenza in uso gratuito da genitore a figlio o da figlio a genitore si applicherà un'aliquota agevolata corrispondente all'aliquota della abitazione principale. Tale agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita autocertificazione del concedente, contenente gli estremi catastali dell'unità immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze, concessa in uso gratuito, i dati dell'utilizzatore, nonché la decorrenza dell'utilizzo. + residenza  
L'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ATTESO che, la competenza in ordine all'approvazione delle modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria spetta al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

PREMESSO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, all'art. 10 comma 4 quater è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO ATTO che il Revisore dei conti ha espresso il parere favorevole sulle modifiche del regolamento, ai sensi dell'art. 239 del TUEL 267/2000;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile il Segretario comunale, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000);

Con votazione espressa per alzata di mano, ed all'unanimità dei voti favorevoli,

## DELIBERA

1) DI APPROVARE l'integrazione al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale, inserendo nello stesso, dopo l'art. 3 bis, le seguenti disposizioni:

### **Art 3 BIS - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI**


Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

### **Art. 3 QUATER - UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO**

In caso di concessione di un'unità immobiliare, adibita ad abitazione di residenza, e relativa pertinenza in uso gratuito da genitore a figlio o da figlio a genitore si applicherà un'aliquota agevolata corrispondente all'aliquota della abitazione principale.. Tale agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita autocertificazione del concedente, contenente gli estremi catastali dell'unità immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze, concessa in uso gratuito, i dati dell'utilizzatore, nonché la decorrenza dell'utilizzo. + residenza  
L'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

2) DI APPROVARE il testo del regolamento IMU aggiornato e coordinato con le modifiche intervenute con la presente delibera e con quelle precedenti.

3) DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (attualmente fissato per il 31.10.2012).





# Comune di Clavesana

PROVINCIA DI CN

## Proposta Consiglio Comunale N.16 del 18/07/2013

**Oggetto:**  
**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE**  
**SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Testo	Esito	Data	Responsabile	Firma
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, PER QUANTO DI COMPETENZA	Favorevole	30/07/2013	Dott.ssa Marina PEROTTI	
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, PER QUANTO DI COMPETENZA	Favorevole	30/07/2013	Dott.ssa Marina PEROTTI	

GALLO Luigi

L. SINDACO

Il Membro Anziano  
VIETTO BRUSCHI Renata - Vice Sindaco

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Marina PEROTTI

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 280 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22-08-2013 al 06-09-2013 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Clavesana, li 22-08-2013

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Marina PEROTTI

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

#### DIVENUTA ESECUTIVA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Clavesana, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Marina PEROTTI

*Comune di CLAVESANA (Prov. Cuneo)*

**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA – IMU**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/05/2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/09/2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/07/2013

Testo aggiornato e coordinato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/07/2013

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

## INDICE

- ART. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.
- ART. 2 - Valore aree fabbricabili.
- ART. 3 - Gestione del servizio.
- ART. 3 bis - Fabbricati inagibili o inabilitabili
- ART. 3 ter - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili
- ART. 3 quater - Unità immobiliari concesse in uso gratuito
- ART. 4 - Importi di modesto ammontare
- ART. 5 - Rinvio ad altre disposizioni.
- ART. 6 - Variazioni del regolamento
- ART. 7 - Rinvio dinamico.
- ART. 8 - Pubblicità del regolamento e degli atti
- ART. 9 - Entrata in vigore del regolamento

### Art. 1

#### Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta municipale propria di cui al decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni in forza dell' 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### Art. 2

#### Valore aree fabbricabili.

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52)*

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati come dal seguente prospetto:

ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)		VALORE VENALE €/per mq.
1	Madonna della Neve (R2 – R6)	35,00
2	Frazione Sbaranzo – Fraz. Ghigliani - fraz. Surie (R2f – R3f)	30,00
3	Area PIP – Borgata Tetti – primi 3000 mq aderenti Fondovalle Tanaro	29,00
4	Area PIP – Borgata Tetti – superficie residua rispetto a punto 3)	25,00

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Non verranno rimborsati importi versati su calcoli basati su valori superiori a quelli determinati dall'Amministrazione Comunale.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In assenza di modifiche

si intendono confermati di anno in anno.

### **Art. 3 Gestione del servizio**

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446, viene gestito in forma diretta.
2. Con deliberazione del consiglio comunale, la gestione del servizio può essere disposta:
  - a) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
  - b) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
3. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 2, il consiglio comunale approverà, in relazione alla forma prescelta:
  - lo schema di convenzione con i soggetti pubblici di cui al precedente comma 2, lettera a);
  - lo schema di capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio in concessione di cui al precedente comma 2, lettera b).

### **Art. 3 bis Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. L'inagibilità o inabitabilità di un fabbricato, che determina, unitamente alla mancata utilizzazione del medesimo, la riduzione d'imposta del 50%, deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della L. 05.05.78, n. 457, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale e del Piano Regolatore Generale.
2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, con inagibilità o inabitabilità dell'intero fabbricato o delle singole unità immobiliari; in quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta devono essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Rientrano in tale fattispecie i fabbricati nei quali, per la presenza di dissesti statici o ampi fenomeni fessurativi o che costituiscono pericolo a persone e cose, non sia possibile abitarvi o dei quali non sia possibile la prevista utilizzazione, nonché i fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
3. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopracitate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
  - a) mediante perizia tecnica, con spese a carico del proprietario dell'immobile interessato, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che nel caso siano acclarati aspetti tecnici, dovrà essere accompagnata da apposita relazione asseverata da un tecnico abilitato. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato.

### **Art. 3 ter Unità immobiliari possedute da anziani o disabili**

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

### **Art. 3 quater Unità immobiliari concesse in uso gratuito**

In caso di concessione di un'unità immobiliare, adibita ad abitazione di residenza, e relativa pertinenza in uso gratuito da genitore a figlio o da figlio a genitore si applicherà un'aliquota agevolata corrispondente all'aliquota della abitazione principale. Tale agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita autocertificazione del concedente, contenente gli estremi catastali dell'unità immobiliare adibita ad



abitazione e relative pertinenze, concessa in uso gratuito, i dati dell'utilizzatore, nonché la decorrenza dell'utilizzo e la residenza

L'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

#### **Art. 4**

##### **Importi di modesto ammontare.**

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si stabilisce che gli importi dell'imposta municipale propria, comprensivi anche di eventuali sanzioni e di interessi gravanti sul tributo stesso, devono essere pagati indipendentemente dal loro ammontare. Non si prevedono quindi importi minimi che non debbano essere pagati o non debbano essere rimborsati.

#### **Art. 5**

##### **Rinvio ad altre disposizioni.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (articoli 9 e 14), nell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 211 e s.m.e i., alle speciali norme legislative vigenti in materia

#### **Art. 6**

##### **Variazioni del regolamento.**

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

#### **Art. 7**

##### **Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 8**

##### **Pubblicità del regolamento e degli atti.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 9**

##### **Entrata in vigore del regolamento.**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2012. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.